

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1542

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CENTARO, BOSchetto, CICOLANI, PASSIGLI, IERVOLINO, SALERNO, BIANCONI, ZANOLETTI, BASILE, NESSA, MAFFIOLI, DE CORATO, TUNIS, CORTIANA, MELELEO, GUBETTI, FALCIER, PIANETTA, TRAVAGLIA, PALOMBO, OGNIBENE, PACE, DANIELI Paolo, PONZO, SEMERARO, COLETTI, TOIA, BAI0 DOSSI, DEMASI, MONCADA lo GIUDICE di MONFORTE, ASCIUTTI, MARINO, CAVALLARO, BATTAGLIA Antonio, BOBBIO Luigi, ANDREOTTI, IZZO, FIRRARELLO, MANFREDI, GENTILE, MAGNALBO, DE PAOLI, AGONI, BRIGNONE, D’AMBROSIO, SPECCHIA, RUVOLO, MORRA, BOREA, PESSINA, MAINARDI, MALAN, FEDERICI, SANZARELLO, FABBRI, PICCIONI, FLORINO, BATTAGLIA Giovanni, VERALDI, CIRAMI, PERUZZOTTI, BRUTTI Paolo, MEDURI, VALDITARA e LIGUORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2002

—————

Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia  
di maltrattamenti e combattimenti tra animali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La civiltà di un popolo si misura anche dall'attenzione e dalla tutela nei confronti degli animali, la cui integrità fisica va preservata.

Il principio generale anzi enunciato rinvia eccezioni solo in casi esplicitamente previsti dall'ordinamento giuridico, con riferimento in particolare alla ricerca scientifica od alle previsioni di carattere generale (ad esempio legittima difesa, stato di necessità, eccetera).

In questa ottica, la sanzione prevista dall'articolo 727 del codice penale risulta eccessivamente ridotta e non è più in grado di rappresentare un deterrente adeguato, per un verso, una punizione proporzionata, per altro verso, nei confronti di chi si abbandona ad atti di crudeltà nei confronti degli animali.

Va, inoltre, rilevato che si assiste frequentemente a combattimenti o competizioni cruente tra animali ed, in particolare, tra cani, organizzati da esponenti di organizzazioni criminali. L'uso distorto dell'istinto aggressivo dei cani e degli animali in genere porta a veri e propri confronti di vario tipo tra esemplari addestrati appositamente, non certo per ragioni sportive ma per promuovere scommesse o comunque giochi illeciti.

La partecipazione ad essi va stigmatizzata e ritenuta sintomo di inclinazione pericolosa giacché non può considerarsi motivo di svago un confronto che perviene a lesioni gravi od alla morte di uno o più degli animali partecipanti.

Analogamente, deve ritenersi altamente diseducativa la diffusione di supporti video poiché diretta ad attività di proselitismo in ordine ad eventi o comportamenti illeciti e perché dimostrazione di incultura collegata alla violenza ed al disprezzo della vita animale.

Vanno, quindi, introdotte nel codice penale le norme necessarie a rendere la tutela penale adeguata ed a sanzionare i combattimenti o comunque le competizioni cruente tra animali, sia in conseguenza del principio di tipicità e conseguentemente di tassatività della previsione penale al fine di colmare lacune nel diritto penale sostanziale, che per esplicitare un chiaro orientamento culturale in materia.

Va, altresì, adottato un percorso didattico, indispensabile ad instillare nei giovani la conoscenza dell'etologia comportamentale degli animali ma soprattutto il rispetto nei loro confronti.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Nell'articolo 727, primo comma, del codice penale, dopo le parole «è punito» sono inserite le seguenti: «con l'arresto da uno a tre anni e».

## Art. 2.

1. Dopo l'articolo 727 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 727-bis. (*Divieto di combattimenti tra animali*). – Chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti o competizioni cruenti tra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, è punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata sino alla metà se alle predette attività partecipano od assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.

Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a due anni.

Chiunque assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1, è punito con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena sono soggetti i proprietari o i detentori degli animali, se consenzienti, e chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo del reato.

È vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in attività

collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali ed a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative.

La violazione del divieto di cui al comma 4 è punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 a 6.000 euro. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale è sempre disposta la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni dell'eventuale licenza inerente l'attività commerciale o di servizio».

### Art. 3

#### *(Confisca e pene accessorie)*

1. Sono disposti il sequestro e, in caso di condanna, la confisca degli animali che sono serviti o sono stati destinati a commettere i reati previsti dalla presente legge, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente posseduti. Se necessario, in relazione all'accertata pericolosità, ne è disposta la sterilizzazione.

2. Gli animali oggetto dei provvedimenti di cui al comma 1 sono affidati, con spese a carico del proprietario o del possessore, ad associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della salute, adottato, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 727-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento ammini-

strativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo.

Art. 4.

*(Obblighi dei medici veterinari)*

1. I medici veterinari che nell'esercizio della professione hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili alle fattispecie di cui agli articoli 727 e 727-bis del codice penale, inoltrano segnalazione all'autorità giudiziaria.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che omette o ritarda di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da 300 a 1.000 euro.

Art. 5.

*(Attività formative)*

1. Lo Stato e le regioni promuovono d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali, ed in particolare dei cani, anche mediante prove pratiche.





